
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 febbraio 2015, n. 18/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “l.r. 23 marzo 2000, n. 42”).

(Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 25.02.2015)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Inserimento dell' articolo 25 bis nel d.p.g.r. 18/R/2001

Art. 2 - Modifiche all' articolo 38 del d.p.g.r. 18/R/2001

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, commi quarto e sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42, dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo “l.r. 23 marzo 2000, n. 42”);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione (CTD) espresso nella seduta del 6 novembre 2014;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la preliminare adozione dello schema di regolamento con deliberazione della Giunta regionale n. 1243 del 22 dicembre 2014;

Visto il parere favorevole, con suggerimenti, espresso dalla Terza Commissione consiliare nella seduta del 15 gennaio 2015;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale Toscana 3 febbraio 2014, n. 4;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2015, n. 99;

Considerato quanto segue:

1. per quanto riguarda l'introduzione della definizione del termine “accessori” dei mezzi di pernottamento che stazionano nelle strutture ricettive su aree all'aperto, la finalità è quella di evitare le incertezze interpretative che si sono manifestate in sede di applicazione della normativa da parte delle Amministrazioni locali; con tale definizione si traspone nel dettato

normativo quanto già argomentato con la circolare della Giunta regionale adottata con del. n. 313 del 16 aprile 2014.

2. per quanto riguarda la modifica in merito alla soppressione di alcuni vincoli relativamente alle categorie di soggetti che possono essere ospitate nei rifugi escursionistici, la finalità è quella di favorire la diffusione di tali strutture, anche in relazione alla valorizzazione del percorso toscano della Via Francigena, recentemente inaugurato;

3. di accogliere il parere della terza commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Inserimento dell' articolo 25 bis nel d.p.g.r. 18/R/2001

1. Dopo l'articolo 25 del d.p.g.r. 18/R/2001 è inserito il seguente:

“ Art. 25 bis - Accessori dei mezzi di pernottamento

1. Sono accessori dei mezzi di pernottamento le strutture temporaneamente ancorate al suolo, rimovibili e complementari ai mezzi stessi, quali i cucinotti e le verande, ferma restando la maggior rilevanza del mezzo di pernottamento ai fini del soggiorno turistico. ”.

Art. 2

Modifiche all' articolo 38 del d.p.g.r. 18/R/2001

1. Il comma 2 dell'articolo 38 del d.p.g.r. 18/R/2001 è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.